



Spettabile

ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione DINE

31 Ottobre, 2023

Osservazioni di E.ON Energia al documento per la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 424/2023/R/gas, recante *Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019* del 26 settembre 2023.

Con la presente nota, E.ON Energia fornisce le proprie osservazioni in merito alla consultazione in oggetto, e nello specifico allo spunto **S.3 Osservazioni rispetto agli orientamenti per l'ottemperanza**.

Prendiamo atto delle sentenze del Consiglio di stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, che richiedono l'adozione da parte di ARERA di misure idonee ad assicurare il perseguimento dell'obiettivo di tutela delle aree meridionali del Paese attraverso la mitigazione degli oneri di trasporto sul gas in entrata ed uscita sulla rete del Mezzogiorno con riferimento al periodo 2014-2019. Riteniamo tuttavia problematica la revisione, ora per allora, del metodo di determinazione delle tariffe con un ricalcolo dei corrispettivi della tariffa di trasporto, il quale, a nostro giudizio, produrrebbe effetti fortemente negativi per la maggior parte degli attori della filiera, senza d'altra parte assicurare l'effettivo trasferimento del beneficio agli shipper e ai clienti finali che hanno prelevato il gas naturale dalla rete nelle aree meridionali nei periodi regolatori in esame. Infatti:

- il ricalcolo retroattivo dei corrispettivi tariffari produrrebbe un aumento sensibile e non preventivato dei costi, per gli *shipper* che negli anni in oggetto hanno operato nel nord del paese, costringendoli a una revisione dei bilanci chiusi anche da più di cinque anni. Peraltro, un precedente di revisione della regolazione determinerebbe una situazione di sfiducia per gli operatori anche in relazione alle pianificazioni aziendali future, con il rischio di scoraggiare gli investimenti nel settore. D'altra parte, risulterebbe critico, se non inattuabile, il recupero degli extra costi in carico a *shipper* che nel frattempo hanno cessato la propria attività;
- Il recupero degli extra costi da parte dei venditori attraverso conguagli ex post ai clienti finali risulterebbe estremamente arduo, per i rilevanti costi e complessità gestionali che il processo comporterebbe, anche in relazione alle difficoltà di

E.ON Energia S.p.A.
Via dell'Unione, 1
20122 Milano
www.eon-energia.com

Sede legale
Via dell'Unione, 1
20122 Milano

Capitale Sociale
Euro 10.000.000,00 i. v.
P.Iva / C.F. / R.I. 03429130234
R.E.A. MI 1786010
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON Italia S.p.A.

applicazione ad un portafoglio clienti che dal 2014 ad oggi ha subito inevitabilmente profonde variazioni. Per lo stesso motivo, risulterebbe assai complesso anche il trasferimento di eventuali crediti a favore dei clienti. In entrambi i casi, sarebbe prefigurabile un aumento di richieste di informazioni e reclami su un tema di difficile comprensione da parte dei clienti finali, i quali potrebbero erroneamente attribuire la causa dei ricalcoli all'unico soggetto con cui abitualmente si interfacciano, ossia la propria società di vendita.

In definitiva, gli utenti del bilanciamento e della distribuzione che operano in prevalenza nel nord del Paese si troverebbero a sopportare un elevato rischio di extra costi, con scarse possibilità di recupero a valle, in relazione a componenti tariffarie rispetto alle quali dovrebbero avere un ruolo meramente passante, potendo questo a pieno titolo costituire oggetto di ulteriori valutazioni amministrative.

In questa situazione alcuni operatori, già messi a dura prova dalle difficoltà economiche finanziarie cui si sono trovati esposti nei periodi recenti, dovendo sostenere un maggior onere non preventivato per il servizio di trasporto, potrebbero andare incontro a rischi di solvibilità generando potenziali sofferenze per la stabilità dell'intera filiera.

Sulla base di tali motivazioni si propone ad ARERA la valutazione di una soluzione alternativa basata sull'adeguamento dei corrispettivi di entrata solamente **a partire dai valori futuri**. Tale meccanismo potrebbe essere implementato attraverso l'introduzione di un onere maggiorato per i punti di import localizzati al nord del paese al fine di perequare gli operatori che importano gas dal Mezzogiorno. Tale revisione ex ante permetterebbe a tutti gli operatori di predisporre business plan adeguati e di fare scelte di approvvigionamento consapevoli, evitando le complessità gestionali sopra richiamate e limitando il rischio di tenuta della filiera.

In alternativa, qualora l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di stato non potesse prescindere da una revisione dei valori tariffari passati, si concorda con la proposta presente nel DCO, di **applicare i correttivi esclusivamente ai punti di entrata**, lasciando invariati i corrispettivi approvati per i punti di uscita. Tale prospettiva garantirebbe agli operatori una più semplice gestione operativa e minori impatti finanziari, in quanto il conguaglio sarebbe applicato solamente nel rapporto tra impresa di trasporto e Utente del Bilanciamento. In particolare, è da scongiurare qualsiasi revisione ex post della componente tariffaria QT, che comporterebbe inevitabilmente l'applicazione di conguagli a tutti i clienti serviti in Tutela gas e a tutti i clienti di mercato libero le cui offerte nel periodo 2014-2019 prevedevano l'applicazione dei corrispettivi tariffari di trasporto definiti da ARERA o componenti ad essi indicizzati.

Infine, nell'ottica di limitare quanto possibile gli impatti derivanti dall'applicazione delle sentenze del Consiglio di stato, si accoglie positivamente la proposta di ARERA di confermare i corrispettivi di entrata approvati per l'anno 2014, tenuto conto che il valore

dei corrispettivi di capacità definiti per quell'anno era già idoneo a evitare una penalizzazione degli utenti delle aree meridionali.

Nel restare a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore elemento che possa risultare utile a codesta Autorità per una proficua conclusione del procedimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

E.ON Energia S.p.A.